



Ministero della Giustizia

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica
e le politiche di coesione*

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 recante “Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103”;

VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2018 recante “Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;

VISTO il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia»;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento fissa all’allegato A) le specifiche tecniche per il conferimento nell’archivio riservato di cui all’articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, delle registrazioni delle intercettazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e del decreto ministeriale 20 aprile 2018 recante “Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216”.
2. Le specifiche tecniche sono definite in modo da tener conto delle misure in materia di sicurezza delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni già prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 18 luglio 2013.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

- a) ADN: Active Directory Nazionale;
- b) Archivio Riservato Informatico: sistema informatico (hardware e software) che consente di conservare tutte le conversazioni e comunicazioni disposte nell'ambito del procedimento, nonché di classificarle, in conformità alla relativa disciplina procedimentale; il sistema rende altresì disponibili le funzioni di accesso e di ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.
- c) Conferimento: operazione con la quale il pubblico ministero inserisce nell'Archivio Riservato Informatico i verbali e le registrazioni disposte nell'ambito del procedimento, ai sensi dell'articolo 268, comma 4, del codice di procedura penale.
- d) DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia;
- e) PEC: Posta Elettronica Certificata.

Art. 3

(Modalità di consultazione delle specifiche tecniche)

1. In coerenza con le misure di sicurezza relative alla protezione dei sistemi informativi del Ministero della giustizia a supporto dei procedimenti penali, gli allegati al presente provvedimento sono documenti a circolazione limitata e sono pubblicati in un apposito sito riservato.
2. La consultazione di questi documenti è consentita esclusivamente alle società fornitrici delle prestazioni che ne facciano richiesta.
3. La richiesta di cui al comma 2 è un messaggio di posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di PEC del protocollo DGSIA (prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it) al quale devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) domanda contenente nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante, nonché l'impegno a non rivelare le informazioni contenute negli allegati;
 - b) certificato di cifratura (in formato OpenPGP);
 - c) scansione leggibile di un documento di riconoscimento valido.
4. Le credenziali per l'accesso al sito riservato sono trasmesse in forma criptata all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente.

Art. 4

(Efficacia)

1. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla sua pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia e sul sito web del Ministero della giustizia.

Roma, 31 luglio 2023

*Vista l'urgenza,
delegato dal Direttore Generale
Paola Russillo*

*Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005*